

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

"Affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno in via dei Bucaneve per l'anno 2021"

CIG 86755423BD CUP D39C21000190007

o o o o o o o o

L'anno **2021** (duemilaventuno) il giorno __ (____) del mese di _____ presso la sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (in seguito indicato anche come Consorzio), in Via delle Dalie 5 a Modugno (Ba), con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
in esecuzione della deliberazione presidenziale n __ del __/__/2021

TRA

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari sito in Modugno (BA) - 70026 - Via delle Dalie 5, partita iva 00830890729, di seguito denominato "committente" nella persona del presidente pro tempore dott. Paolo Pate nato a Catanzaro il 26/03/1967 il quale dichiara di agire in nome e per conto del citato Consorzio

E

la Società _____ di seguito denominata "affidataria", con sede legale in _____ alla Via _____, partita iva _____, nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____.

PREMESSO CHE

con deliberazione presidenziale n. 14 del 18/01/2021 il Consorzio ASI di

Bari ha approvato un avviso pubblico, pubblicato in data 19/01/2021, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di gara per l'affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari - Modugno in via dei Bucaneve per l'anno 2021, da indire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) della Legge n. 120/2020; ultimata la procedura di acquisizione delle disponibilità il RUP ha inoltrato alle n. 10 ditte sorteggiate in data 17/03/2021, con nota prot 2469 del 18/03/2021, una lettera di invito richiedendo l'inoltro di un'offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 29/03/2021, per il successivo affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con importo complessivo a base di gara di € 142.380,68 al netto dell'IVA, comprensivo di € 4.146,74 oltre IVA per oneri della sicurezza; in esito all'esperimento delle procedure di gara, con deliberazione n. _____ del _____ è stata approvata la proposta di affidamento in favore del concorrente _____ in ragione dell'offerta trasmessa in data _____, protocollata presso l'Ente al n. _____ del _____, e con deliberazione n. ____ del _____ il servizio in oggetto è stato aggiudicato, per una spesa quantificata di euro _____, in favore del concorrente _____, con sede legale in _____, via _____, Codice Fiscale n _____ e Partita Iva _____;

Il citato appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le

persone necessarie per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;

l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere mediante il portale AvcPass dell'ANAC la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati ed ha acquisito il Durc;

Con PEC prot. _____ del _____ il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato l'avvenuto esito ed ha invitato la Società affidataria alla trasmissione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa propedeutiche alla sottoscrizione del presente contratto.

Tanto premesso per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, a mezzo del succitato rappresentante e in esecuzione della precitata deliberazione n. ____ del __/__/2021, affida l'appalto del servizio di portierato presso il complesso di rustici industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno in via dei Bucaneve per l'anno 2021.

L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto elencati:

1. disciplinare di gara;
2. capitolato speciale;
3. offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D.

Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii e la Legge n. 120 del 11/09/2020.

L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto

disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla

vigente normativa comunitaria, statale e regionale, e, in subordine, dalle

norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra

richiamate.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consorzio ASI di Bari, come sopra rappresentato, affida alla Società

_____, che tramite il suo Legale

Rappresentante, formalmente e legalmente accetta, l'incarico per

l'affidamento del servizio di portierato presso il complesso di rustici

industriali sito nell'agglomerato industriale di Bari – Modugno in via dei

Bucaneve per l'anno 2021, da eseguirsi nei termini e con le modalità

previste nel presente Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara

nonché nell'offerta tecnica, che qui si intendano espressamente per

richiamati.

La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per

l'espletamento dell'incarico.

Il responsabile del procedimento è il geom. Francesco Stramaglia.

Il Direttore esecutivo del Servizio è _____

Il Responsabile del servizio della ditta _____ è

Il servizio oggetto del presente contratto è dettagliatamente descritto nel

	Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, che qui si intendono come	
	espressamente richiamati.	
	La gara ha ad oggetto, a titolo esemplificativo, la fornitura di servizi di	
	portierato ed il personale addetto a tale servizio dovrà svolgere le attività	
	di seguito elencate:	
	Controllo delle infrastrutture a servizio del portierato (linea elettrica, linea	
	telefonica, impianto riscaldamento, ecc);	
	Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici e delle attrezzature	
	elettroniche;	
	Controllo e ispezione degli accessi ed eventuale registrazione dei visitatori;	
	Ispezione;	
	Controllo e rilascio/ritiro di eventuali pass provvisori alle utenze;	
	Regolazione eventuale dell'afflusso delle vetture nei parcheggi;	
	Controllo visivo delle recinzioni in orso-grill, delle vie di esodo e del	
	parcheggio;	
	Gestione del locale portierato;	
	Fornire indicazioni;	
	Servizio di consegna e ritiro corrispondenza da/per Consorzio e Conduuttori;	
	Spazzatura delle aree di ingresso e di deposito dei cassonetti di raccolta dei	
	rifiuti;	
	Reperibilità;	
	ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO	
	La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 9 mesi decorrenti	
	presumibilmente dal 01/04/2021, previa comunicazione della presa in	
	carico del servizio, e fino al 31/12/2021, in conformità a quanto stabilito	

all'art. 4 del Capitolato.

Non è previsto il rinnovo di contratto.

La stazione appaltante si riserva di modificare la durata del contratto in

corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione

delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.

106, comma 11 del Codice, e comunque non superiore a 3 mesi.

ART. 4 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo

contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del

presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti

e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale nonché nel presente

contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che

gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme

e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti

del Consorzio.

Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si

impegna a rispettare quanto richiesto nel Disciplinare di gara e nel

Capitolato speciale.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne

l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consorzio di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dal Consorzio all'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato nella misura massima di € _____ al netto dell'IVA come per legge.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consorzio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto con cadenza mensile, a seguito di emissione di fatture da inviare telematicamente, il cui importo dovrà essere determinato a seguito di report delle ore di servizio effettivamente eseguite

Redatto in contraddittorio con il Direttore esecutivo del Servizio.

Il corrispettivo sarà erogato nei 30 giorni successivi al ricevimento della fattura.

Le fatture elettroniche, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto.

Le fatture dovranno essere inviate al codice univoco ufficio T04ZHR3 con indicazione dell'imponibile e riportando la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 e dovranno essere corredate dal suddetto prospetto mensile del numero di ore totalizzato per l'effettivo servizio prestato. Il corrispettivo sarà costituito dal prodotto della tariffa oraria offerta per il numero effettivo di ore di servizio svolte. Le singole fatture dovranno prevedere la decurtazione dello 0,50% quale ritenuta di garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5, del D.Lgs.50/2016, che verrà corrisposta in sede di liquidazione del saldo finale, previo accertamento d'ufficio della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture a saldo sarà disposta subordinatamente all'esito favorevole della verifica finale di attestazione di regolare esecuzione in merito alla quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta dell'Appaltatore e nel Capitolato.

I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio, saranno effettuati dal Servizio Contabilità e Finanza consortile.

L'erogazione dei compensi dovuti avverrà, sul conto corrente intestato a

	_____ presso la banca _____,	
	sede di _____, IBAN _____.	
	Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente	
	comunicato, nonché delle persone delegate ad operare su di esso, devono	
	essere tempestivamente comunicati a questo Ente in forma scritta,	
	completa di adeguata motivazione e documentazione. In difetto di quanto	
	sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione	
	appaltante. Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono	
	compensate tutte le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le	
	obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o	
	previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta	
	esecuzione del servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati	
	nei documenti contrattuali stessi. Con la stipulazione del contratto	
	l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensività del prezzo	
	contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e	
	amministrativi e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando	
	espressamente, l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per	
	qualsivoglia motivo relativamente alla congruità di detto prezzo	
	contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno	
	trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore a questo Ente	
	per sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota	
	di accredito.	
	ART. 6 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	
	Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del	
	Direttore Esecutivo del Servizio, in termini di qualità e quantità del servizio	

Espletato.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE E COPERTURE

ASSICURATIVE

L’Affidatario, a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, ha costituito, cauzione definitiva pari ad Euro _____, a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ del _____ con la Compagnia “_____”, trasmessa in data _____ e protocollata presso gli uffici dell’Ente al n. _____ del _____, contenente le clausole circa la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In merito a detta cauzione l’Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all’importo della cauzione.

Ad ultimazione del servizio, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, il RUP procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo della cauzione secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall’Amministrazione.

**ART.9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE**

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'aggiudicatario in applicazione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CISAL PER I DIPENDENTI DI AZIENDE E COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' NEL SETTORE "SERVIZI" si impegna ad assumere il personale attualmente in servizio. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti

con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione di sanzioni così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo

dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi

precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Esecutore, la Stazione appaltante procede ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.50/2016 nonché nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute dall'Appaltatore al personale dipendente.

ART.10 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio anche in sostituzione del personale consortile;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite

nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;

d) comunicare tempestivamente al Consorzio, ai sensi dell'art.7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;

e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consorzio ASI di Bari;

f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consorzio ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

g) garantire la sostituzione del personale dipendente consortile anche in caso di preavviso minimo di trenta minuti;

Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

eseguire il servizio con personale di livello professionale adeguato;

adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del Consorzio o di terzi.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consorzio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del suddetto Ente

e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

ART.11 -PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali, oltre a quelle già indicate nell'art.9 del presente contratto:

- per quanto riguarda l'omissione totale o parziale delle operazioni di portierato ed altre mansioni accessorie, l'Impresa, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravata di una penale pari al 2% del corrispettivo mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni mancata esecuzione del servizio a carattere giornaliero;

- per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa);

- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente, ovvero in caso di violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di € 5.000,00 per ogni persona non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è

verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizioni del Consorzio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività, l'approvazione della stazione appaltante non limitano né riducono la piena e incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Ente, nonché a terzi.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, così come disciplinato nel capitolato speciale. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Consorzio ASI di Bari derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni di attività di portierato, per un massimale "unico" non inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro. 100.000,00 per sinistro e di Euro. 300.000,00 per persona. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13- TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La ditta _____ si obbliga a comunicare gli estremi del

conto corrente per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto.

ART.14 – SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ART.15 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY-

RISERVATEZZA

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi.

Il Consorzio ASI, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamento degli stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.

E' fatto divieto ai dipendenti dell'Appaltatore di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate, nonché quelli inerenti il personale dell'Amministrazione, di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza.

Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 16- VARIAZIONE - RECESSO

Il Consorzio si riserva di concordare, con l'Appaltatore le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consorzio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ente, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. Il Consorzio si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

Il Consorzio, in caso di mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci consortile dell'aggiornamento del piano biennale per i servizi e le forniture, comprendente il progetto di servizi di cui alla presente procedura, formalizzerà la risoluzione del contratto di appalto, salvaguardando l'Ente da ogni responsabilità e riconoscendo all'affidatario l'importo del servizio svolto fino alla formale comunicazione di recesso.

Il Consorzio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi, l'Amministrazione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e successive modifiche, del 5% delle attività non eseguite; è escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il recesso del Consorzio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC. A partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Consorzio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare a quota parte del servizio, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di

	adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida	
	ad adempiere. Il Consorzio ha diritto di procedere alla risoluzione del	
	contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi	
	della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti	
	casi:	
	- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà	
	dell'Amministrazione;	
	- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento	
	giurisdizionale;	
	- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;	
	- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle	
	maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;	
	- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle	
	clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del	
	servizio;	
	- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 11;	
	- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di	
	seguito a diffida formale da parte dell'Ente;	
	- mancata applicazione del progetto di assorbimento del personale in	
	servizio;	
	- mancata presentazione dell'elenco del personale che si intende adibire al	
	servizio, così come indicato nel capitolato speciale;	
	- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza	
	maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto, da parte della	

	Ditta;	
	- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta:	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva;	
	- cessione del Contratto e/o dei crediti;	
	- violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art.14;	
	- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
	- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;	
	- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto e nel Capitolato e dalla normativa vigente;	
	- frode nella esecuzione del servizio;	
	Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consorzio a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di	

cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consorzio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Il Consorzio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.

Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati all'appaltatore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse

derivare al Consorzio dalla stipulazione o dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decorso il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consorzio incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

In caso di risoluzione del contratto, il Consorzio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Il Consorzio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo

dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dall'Appaltatore a terzi. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

ARTICOLO 20 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in _____
PEC _____ ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del

domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 21 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili.

In caso di sospensione del servizio ai sensi del comma precedente, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.

L'Appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore trova applicazione quanto disciplinato dal capitolato.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 23 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso dalla parte che abbia interesse.

ARTICOLO 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si fa

espesso rinvio al Capitolato d'oneri nonché si fa espreso richiamo al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e ad ogni altra disposizioni normativa o regolamentare vigente in quanto applicabile.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

ARTICOLO 27 - ALLEGATI

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati sono:

l'Allegato "A" (Capitolato speciale),

l'Allegato "B" (Offerta Tecnica),

l'Allegato "C" (Offerta Economica).

Modugno, _____

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

dott. Paolo Pate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e

condizioni di seguito elencate:

Articolo 4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23.

L'atto consta di n. 28 pagine.

Modugno, _____

L'Appaltatore.....